



Ric. n. 1758/2008

Sent 3275/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda
Sezione, con l'intervento dei signori magistrati:

Giuseppe Di Nunzio	Presidente
Claudio Rovis	Consigliere, relatore
Domenico Landi	Consigliere

Avviso di Deposito del a norma dell'art. 55 della L. 27 aprile 1982 n. 186 <i>Il Direttore di Sezione</i>
--

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1758/2008 proposto dalla LAC – LEGA PER
L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA, in persona del Presidente pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Rizzato, con
domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 35 del R.D.
26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

la Provincia di Padova in persona del Presidente pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia Carbone e Paolo Voci, con
elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;

e nei confronti

della Federazione Italiana della Caccia di Padova, in persona del
Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
e dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, in persona del
Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;

e con l'intervento ad adiuvandum

della LAV – Lega Antivivisezione, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Sorrentino, con elezione di domicilio presso il suo studio in Venezia-Mestre, Via della Torre 4;

PER

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, delle determinazioni 25.1.2007 e 13.3.2008 emanate dal dirigente del Settore Ambiente Caccia e Pesca della Provincia di Padova sull'attività di controllo numerico della popolazione di volpe.

Visto il ricorso, notificato il 28.7.2008 e depositato presso la Segreteria il 1.10.2008, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Padova, depositato il 16.10.2008;

Visto l'atto d'intervento ad adiuvandum della LAV – Lega Antivivisezione, depositato il 22.10.2008;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 22 ottobre 2008, convocata a' sensi dell'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Claudio Rovis – gli avv. F.Sala in sostituzione di Rizzato per la parte ricorrente, Carbone per la Provincia di Padova e Sorrentino per la LAV;

Rilevata, a' sensi dell'art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la

completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

quanto segue.

Ha carattere pregiudiziale l'esame dell'eccezione di tardività del ricorso, che merita adesione.

Il ricorso è stato proposto con atto notificato il 3 ottobre 2008 avverso le determinazioni dirigenziali 25.1.2007 n. 184, 30.1.2008 n. 238 e 13.3.2008 n. 869 che erano state pubblicate all'Albo Pretorio comunale a decorrere, rispettivamente, dal 7.2.2007, dal 6.2.2008 e dal 9.4.2008.

L'art. 21, I comma della legge n. 1034/71, nel testo novellato dalla legge 21.7.2000 n. 205 ha chiarito definitivamente che in tutti i casi in cui non sia necessaria la notificazione individuale del provvedimento e sia al contempo prescritta da una norma di legge o di regolamento la pubblicazione dell'atto in un apposito albo, il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione. Viene perciò confermato quell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il normale termine decadenziale per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria decorre, per i soggetti non espressamente

nominati, dalla pubblicazione medesima, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza (cfr. la decisione CdS, V, 23 aprile 2001 n. 2428).

Orbene, la pubblicazione all'albo pretorio del Comune è prescritta dall'art. 124 T.U. n. 267/2000 per tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia ed essa riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo (consiglio e giunta municipali) ma anche le determinazioni sindacali e dirigenziali, esprimendo la parola "deliberazione" sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici ed essendo l'intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli Enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell'organo emanante (V. Corte cost. 1.6.1979 n.i 38 e 39 e CdS, IV, 6.12.1977 n. 1129; 3.6.2002 n. 3058; 15.3.2006 n. 1370).

Il ricorso è, pertanto, irricevibile.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo dichiara irricevibile.

Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 22 ottobre

2008.

Il Presidente

L'Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione